



*Autorità per l'energia elettrica e il gas*

RELAZIONE TECNICA

**DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DI ASSEGNAZIONE DI  
CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO 14 DICEMBRE 2006 E DEL PREZZO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL  
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15 DICEMBRE 2006**

**(DELIBERAZIONE 29 MARZO 2007, N. 82/07)**

29 marzo 2007

## 1. Introduzione e presupposti del provvedimento

1.1 L'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2007, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE) (di seguito: decreto 14 dicembre 2006), fissa il prezzo di assegnazione dell'energia elettrica ceduta dal GSE nell'ambito delle procedure disciplinate nel medesimo decreto 14 dicembre 2006, (di seguito: prezzo CIP6) pari a 64 €/MWh per il primo trimestre dell'anno 2007.

Il medesimo comma 4 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) indichi le modalità per l'adeguamento in corso d'anno di tale prezzo in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (di seguito: decreto 19 dicembre 2003).

1.2 Il decreto 14 dicembre 2006 richiama, altresì, l'opportunità di definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe.

1.3 L'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007, e direttive all'Acquirente Unico in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006), fissa il prezzo di cessione all'Acquirente unico dell'energia elettrica importata dal titolare del contratto pluriennale di importazione dalla frontiera svizzera (di seguito: prezzo AU) pari a 66 €/MWh.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'Autorità indichi le modalità per l'adeguamento in corso d'anno di tale prezzo in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi di cui all'articolo 5 del decreto 19 dicembre 2003.

1.4 Il decreto 15 dicembre 2006 richiama, altresì, l'opportunità di definire il prezzo di cessione di cui al precedente alinea in modo tale da riflettere i valori economici del mercato vigente per forniture a termine con profilo costante e la maggiore economicità dell'energia elettrica di importazione rispetto all'energia elettrica di produzione nazionale.

1.5 Sulla base dei presupposti sopra richiamati, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione pubblicato in data 26 febbraio 2007 (di seguito: documento per la consultazione) nel quale ha proposto alcune differenti modalità alternative per l'adeguamento su base trimestrale durante l'anno 2007 del prezzo CIP6 e del prezzo AU. Le modalità proposte prevedono l'adeguamento di tali prezzi sulla base dell'andamento dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (nel seguito: PUN).

## **2. Sintesi delle risposte al documento per la consultazione**

- 2.1 La maggior parte delle risposte ricevute in esito alla consultazione hanno richiesto, difformemente da quanto disposto dal decreto 14 dicembre 2006, di non procedere ad alcun adeguamento del prezzo CIP6 sulla base dell'andamento del PUN in modo da poter garantire delle condizioni economiche vantaggiose per la fornitura delle partite di energia CIP6, del tutto svincolate dagli andamenti del sistema delle offerte. Tali risposte hanno evidenziato come un prezzo CIP6 superiore in corso d'anno ai 60 euro/MWh avrebbe comportato elevati costi per l'aggiornamento dei contratti di fornitura già stipulati alla fine del 2006, utilizzando detto riferimento di prezzo in base a valutazioni effettuate sull'atteso andamento del prezzo dei combustibili per l'anno 2007.
- 2.2 Tra le osservazioni pervenute che hanno invece indicato una preferenza per un meccanismo di aggiornamento sulla base delle proposte illustrate nel documento per la consultazione vi è stata una netta predominanza di richieste relative ad un aggiornamento del prezzo CIP6 basato sull'andamento della media trimestrale del PUN; tale meccanismo è stato individuato come l'unico in grado di trasferire in modo adeguato e sufficientemente vantaggioso la prevista riduzione del PUN per l'anno 2007 sul prezzo CIP6.
- 2.3 La quasi totalità delle risposte al documento per la consultazione hanno infine evidenziato di non ritenere giustificabile l'adozione del medesimo criterio di aggiornamento dei prezzi AU e CIP6 al fine di evitare una possibile discriminazione tra utenti del mercato libero e utenti del mercato vincolato, essendo l'Acquirente Unico (e quindi gli utenti del mercato vincolato) l'unico soggetto a beneficiare della fornitura a prezzo AU.

## **3. Modalità per l'adeguamento durante l'anno 2007 del prezzo CIP6 e del prezzo AU**

### Modalità per l'adeguamento del prezzo CIP6

- 3.1 Tenendo conto dei presupposti richiamati al capitolo 1 della presente relazione e di alcune osservazioni pervenute in esito alla consultazione, la deliberazione n. 82/07 ha previsto l'adozione, per l'aggiornamento del prezzo CIP6, della metodologia di cui al punto 2.1 del documento per la consultazione, ritenendo tale metodologia idonea a garantire il mantenimento di condizioni di approvvigionamento vantaggiose rispetto al prezzo dell'energia come risultante dal sistema delle offerte, come richiamato al punto 1.2 della presente relazione.
- 3.2 Rispetto alla formulazione proposta nel documento per la consultazione è stato modificato il trimestre di riferimento per la determinazione della media del PUN utilizzata dall'aggiornamento; il trimestre di riferimento adottato nella deliberazione n. 82/07 include i mesi compresi tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente l'inizio del trimestre cui l'aggiornamento si riferisce.
- 3.3 La metodologia di aggiornamento adottata prevede che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2007, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

$$PCIP6 = PCIP6_1 \cdot \frac{PUN_T}{PUN_{T_1}}$$

Dove:

$PCIP6_1$  è il prezzo CIP6 del primo trimestre 2007, fissato pari a 64 €/MWh;

$PUN_T$  è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce;

$PUN_{T_1}$  è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2006;

- 3.4 Sulla base delle stime dell'andamento del PUN nel periodo gennaio-settembre 2007, la metodologia di aggiornamento adottata comporta un valore del prezzo CIP6 nell'anno 2007 pari a circa 60,2 €/MWh per il secondo trimestre, 55,7 €/MWh per il terzo trimestre e 61,4 €/MWh per il quarto trimestre.

#### Modalità per l'adeguamento del prezzo AU

- 3.5 Tenendo conto dei presupposti richiamati al capitolo 1 della presente relazione e di alcune osservazioni pervenute in esito alla consultazione, la deliberazione n. 82/07 ha previsto l'adozione, per l'aggiornamento del prezzo CIP6, della metodologia di cui al punto 2.2 del documento per la consultazione. Tale scelta garantisce una maggior stabilità del prezzo AU, conformemente, in particolare, ai presupposti richiamati al punto 1.4 della presente relazione.

- 3.6 La metodologia di aggiornamento adottata prevede che il prezzo AU per ciascun trimestre dell'anno 2007, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:

$$PAU = PAU_1 \cdot \frac{PUN_Y}{PUN_{Y_1}}$$

Dove:

$PAU_1$  è il prezzo AU del primo trimestre 2007, fissato pari a 66 €/MWh;

$PUN_Y$  è la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente l'inizio del trimestre cui l'aggiornamento si riferisce;

$PUN_{Y_1}$  è la media aritmetica del PUN nei dodici mesi compresi tra dicembre 2005 e novembre 2006.

- 3.7 Al fine di garantire la massima trasparenza la deliberazione n. 82/07 prevede la pubblicazione del prezzo CIP6 e del prezzo AU da parte, rispettivamente del GSE e dell'Acquirente unico.